Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(375)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **866**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo organico-biologico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica dei composti elemento-organici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **867**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 72, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

approvvigionamento energetico in agricoltura;

tecnologia delle conserve alimentari;

enologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **868**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Negli articoli 45 e 47, relativi rispettivamente ai corsi di laurea in lettere e in filosofia, agli elenchi degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia della medicina greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983, n. **869.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 20 - nell'art. 20, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono soppressi tutti gli asterischi posti agli insegnamenti fondamentali del biennio e agli insegnamenti complementari.

Nello stesso articolo, inoltre, è soppressa la frase: dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e il terzo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 195

LEGGE 31 gennaio 1984, n. **9.**

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) per l'anno 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per far fronte alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) per l'anno 1983 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ad integrazione del contributo stabilito dalla legge 22 dicembre 1979, n. 687.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, utilizzando parzialmente l'accantonamento previsto alla voce « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Atri.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Atri (Teramo) — al quale la legge assegna trenta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da cinque assessori e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 28 novembre e 1° dicembre 1983 risultavano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 10 e 12 dicembre 1983 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi del comune disponeva, con decreto n. 3632 del 13 dicembre 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e degli assessori dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 17 e 19 dicembre 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Atri — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione e si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atri (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Americo Marcocci.

Roma, addì 16 gennaio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Atri (Teramo) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e di cinque assessori dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atri (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Marcocci Americo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1984

PERTINI

SCALFARO

(659)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Ed invero, le sedute del 12 maggio, 8 luglio e 27 settembre 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile, nonostante gli inviti all'uopo rivolti dalla sezione provinciale del comitato regionale di controllo.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il sopracitato organo regionale di controllo con decreto n. 63474 del 12 ottobre 1983, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio affinchè provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate nei giorni 24 e 29 ottobre 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Pertanto, la sezione di controllo, con provvedimento n. 223/S del 5 novembre 1983, nominava un commissario *ad acta*, che, in data 24 novembre 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Maiullari.

Roma, addì 16 gennaio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maiullari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1984

PERTINI

SCALFARO

(660)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Procida.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Procida (Napoli) — al quale per legge sono assegnati trenta membri — risultò composto a seguito delle elezioni del 26 giugno 1983, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Si venne, pertanto, a determinare in quella amministrazione una situazione di crisi che sin dall'inizio si appalesò di difficile soluzione, non apparendo possibile una concreta intesa fra le varie correnti per la formazione di una valida maggioranza.

In tale situazione il consiglio comunale non è stato in grado di deliberare il bilancio preventivo per il 1983, nonostante la diffida all'uopo rivolta dal comitato regionale di controllo.

Nella riunione del 17 dicembre u.s. lo schema di bilancio predisposto dalla giunta municipale veniva respinto ad unanimità di voti resi dai ventuno consiglieri presenti e vontati sui trenta assegnati all'ente.

Di fronte a tale inequivoca volontà negativa espressa dal consiglio comunale di non approvare il bilancio, la sezione di controllo nominava un commissario *ad acta* che approvava il bilancio di previsione 1983, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata ripotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento avendo il predetto consiglio comunale negletto un preciso adempimento di legge di carattere essenziale per l'ordinato svolgimento della civica azienda tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Procida (Napoli), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Giordano.

Roma, addì 20 gennaio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Procida (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Procida è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1984

PERTINI

SCALFARO

(661)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 dicembre 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1983, a cinque anni, emessi per lire 230 miliardi quale conferimento al fondo di dotazione dell'ENI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712758/66-AU-43 in data 28 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1983, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 53, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1983, della durata di cinque anni, per l'importo di lire 230 miliardi, da attribuirsi all'Ente nazionale idrocarburi - ENI quale conferimento al fondo di dotazione dell'ente stesso;

Visto, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale del 28 luglio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° agosto 1983, emessi per lire 230 miliardi e da attribuirsi al fondo di dotazione dell'ENI, saranno messe, dal Tesoro, a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - ENI - emissione 1° agosto 1983 - rimborsabili 1° agosto 1988 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del Tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire

69.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 230 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 34.500.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1984.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1984 al 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1984
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 71

(699)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 1983.

Soppressione del posto doganale di Panarea, dipendente dalla dogana di Lipari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, secondo comma, del vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali, i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Panarea, dipendente dalla dogana di Lipari;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Panarea, dipendente dalla dogana di Lipari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(583)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 504.518.381 alla regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica, e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto, in particolare, l'art. 48 della legge 23 aprile 1981, n. 164, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto ministeriale 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Emilia-Romagna, la somma di L. 682.237.250, quale anticipo del 5 % per il 1981, secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Vista la dichiarazione n. 15511 F5 del 28 novembre 1983, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale si chiede l'erogazione della somma di L. 504.518.381, relativamente al 1981, secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo citato trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Emilia-Romagna, per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Emila-Romagna è impegnata la somma di L. 504.518.381, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 47

(684)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1/84 della commissione, del 2 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali. alle farine. alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2/84 della commissione, del 2 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 1 *del* 3 *gennaio* 1984.

(1/C)

Regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 4/84 della commissione, del 3 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 5/84 della commissione del 3 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 6/84 della commissione, del 29 dicembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili (categoria 8) originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 7/84 della commissione, del 3 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 2 *del* 4 *febbraio* 1984.

(2/C)

Regolamento (CEE) n. 8/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 9/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 10/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 11/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 12/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 13/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Regolamento (CEE) n. 14/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68, (CEE) n. 2496/78, (CEE) n. 1402/83, (CEE) n. 1441/83 e (CEE) n. 2769/83, concernenti le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 15/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 16/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 17/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 18/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere nel 1984 i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 3 *del* 5 *gennaio* 1984.

(3/C)

Regolamento (CEE) n. 19/84 della commissione, del 22 dicembre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 20/84 della commissione, del 22 dicembre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 6 *del* 7 *gennaio* 1984.

(4/C)

Regolamento (CEE) n. 21/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 22/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 23/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 24/84 della commissione, del 4 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1983.

Regolamento (CEE) n. 25/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa, per l'esercizio contabile 1984, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola.

Regolamento (CEE) n. 26/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 27/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 28/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 29/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 30/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 31/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 32/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 33/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 34/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 35/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 36/84 della commissione, del 5 gennaio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 4 *del* 6 *gennaio* 1984.

(5/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di alcune rettifiche all'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica, revisionato a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Il 23 ottobre 1983, conformemente alla procedura prevista dall'art. 13, sono entrate in vigore le seguenti rettifiche al testo francese (e, conseguentemente, alla traduzione italiana) dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica, revisionato a Stoccolma il 14 luglio 1967 (legge 28 aprile 1976, n. 424, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976):

Art. 10.2 *a*) *v*): il termine « triennal » va sostituito col termine « biennal ».

Nella traduzione italiana, il termine « triennale » va sostituito con « biennale ».

Art. 10.4 *a*): la frase « tous les trois ans » va sostituita con la frase « tous les deux ans ».

Nella traduzione italiana, la frase « ogni tre anni » va sostituita con la frase « ogni due anni ».

L'accordo sulla proprietà intellettuale di Madrid del 14 aprile 1891 (revisionato a Stoccolma il 14 luglio 1967) è entrato in vigore per l'Italia il 24 aprile 1977 (come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 18 aprile 1977).

(553)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria biellese di A. Caucino e C. di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria biellese di A. Caucino e C. di Torino, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria biellese di A. Caucino e C. di Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mainetti, con sede e stabilimento in Castelgomberto (Vicenza), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beiersdorf Italia, in Milano, è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beiersdorf Italia, in Milano, è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scet, sede e stabilimento in Rondissone (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scet, sede e stabilimento in Rondissone (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scet, sede e stabilimento in Rondissone (Torino), è prolungata al 29 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane di Carignano, in Carignano (Torino), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Solex di Torino, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi Nottoli in Lunata (Lucca), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi Not-

toli, Lunata (Lucca), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gencord, sede in Assemini (Cagliari), località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Burgo, stabilimenti di Verzuolo, Corsico, Treviso, Lugo di Vicenza, Cermagnano, Mantova, Ferrara, Barletta, sede amministrativa di San Mauro Torinese e uffici distaccati di Roma e Cologno Monzese depositi in Napoli e Corsico, è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Giovanni Breda, in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Napoli), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Folonari A.C.V., con sede legale in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Clima, con sede in Brescia e stabilimento in Salerno, località Fuorni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello industriale, di Torino, è prolungata al 22 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello industriale di Torino, è prolungata al 21 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è prolungata al 15 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gasparucci Italo, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Solvic S.p.a., con sede e stabilimento in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay, con sede in Rosignano e stabilimento in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor, sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeditor di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo 1983 al 19 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy elettrodomestici, in Brugherio (Milano), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeditor di Roma, è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Silma, con sede legale e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(361)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenchi n. 1 e n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6. — Data: 19 febbraio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Modena. — Intestazione: Colombini Francesco, nato a Formigine il 25 maggio 1916. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale L. 200.000 compl.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5. — Data: 17 gennaio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Medori Francesco, nato a Porto Recanati il 29 maggio 1926. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo della restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(393)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 10 settembre 1983 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Betan - 3 fiale × 10 mg e 20 compresse, registrata al n. 755 in data 18 giugno 1947, 22 luglio 1947 e 12 dicembre 1970 a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », in Genova (decreto di revoca n. 6939/R);

2) Periofano - 6 fiale × 2 cc, 5 fiale × 5 cc, 6 fiale × 2 cc con Vit. B1, 5 fiale × 5 cc con Vit. B1 e 5 supposte × g 2,5 con Vit. B1, registrate rispettivamente ai numeri 423/A, 423/B, 423/D, 423/E e 423/F in data 24 marzo 1962 e 28 maggio 1969 a nome della ditta Compagnia farmacoterapica D. Mario Scelba, in Roma (decreto di revoca n. 6940/R);

3) Ormoluteina - 3 fiale × 10 mg, registrata al n. 831/2 in data 13 settembre 1947, 14 settembre 1949 e 22 febbraio 1964 a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », in Genova e poi ceduta alla ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova (decreto di revoca n. 6941/R).

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1983, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Pomata alla gramicidina - g 20 di pomata, registrata al n. 3149 in data 31 marzo 1950, a nome della ditta A. Manzoni e C. in Milano (decreto di revoca n. 6968/R);

2) Condofil - flaconcino da g 1,5 di soluzione uso esterno, registrata al n. 3428 in data 22 maggio 1970, a nome della ditta Agips S.a.s. in Rapallo (Genova) (decreto di revoca n. 6969/R);

3) Neosolepar - flacone da g 100, registrata al n. 3130/A in data 12 dicembre 1961, a nome della ditta Lab. farm. Solepar in Genova e poi ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico Face di Sergio Cavasotto e C. in Genova (decreto di revoca n. 6970/R);

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1983, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Piroteina - 6 supposte adulti e 6 compresse bambini, registrata ai numeri 1073/B e 1073/C in data 13 novembre 1953, 6 aprile 1957 e 22 dicembre 1970, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova (decreto di revoca n. 6955/R);

2) Istiodyn - g 10 di polvere, registrata al n. 4141 in data 18 novembre 1950, a nome della ditta Istituto farmaceutico Humana S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6956/R);

3) Istalgil - g 30 di pomata, registrata al n. 1673/A in data 14 novembre 1961, a nome della ditta Far-Mor-F.lli Dr. Mario e Dr. Sergio Moretti, in Cusano Milanese (Milano) (decreto di revoca n. 6957/R);

4) Otonazil - flacone gocce da 10 cc e della relativa categoria Nazil flac. gocce 10 cc, registrata ai numeri 14360 e 14360/A in data 16 dicembre 1958, a nome della ditta Istituto neo-opoterapico Dr. Bonaiuto, in Napoli (decreto di revoca n. 6958/R);

5) Teositmina - 40 confetti della categoria sedativa, registrata al n. 6866/F in data 30 novembre 1953 a nome della ditta S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., in Mede (Pavia) (decreto di revoca n. 6959/R);

6) Sanalgo - 6 fiale × 1 cc e 6 fiale × 2 cc, registrata ai numeri 2988 e 2988/1 in data 27 febbraio 1950 e 14 dicembre 1964, a nome della ditta Araldo medico Astital, in Milano (decreto di revoca n. 6960/R);

7) Sistalgin - tubo da g 2 pasta odontalgica, registrata al n. 3025 in data 13 marzo 1950, a nome della ditta Pros, in Belluno (decreto di revoca n. 6961/R);

8) Antiragadi Simone - g 10 di soluzione uso esterno, registrata al n. 1346 in data 22 maggio 1958, a nome della ditta Mario Gangemi, in Roma (decreto di revoca n. 6962/R);

9) Bi-Neurin - flacone gocce × 15 cc uso orale, registrata al n. 2520 in data 18 novembre 1950, a nome della ditta Istituto chimico internazionale Dr. G. Rende, in Roma (decreto di revoca n. 6963/R);

10) Gentisone - 100 compresse, registrata al n. 3945 in data 26 gennaio 1951 a nome della ditta Norton farmaceutici, in Milano (decreto di revoca n. 6964/R);

11) Neobronchial - flac. sciroppo da g 150, registrata al n. 1514 in data 14 febbraio 1972, a nome della ditta Galter farm. S.a.s., in Roma (decreto di revoca n. 6965/R);

12) Procasil - 10 fiale al 2%, 100 fiale al 4%, 100 capsule al 2%, 100 capsule al 4%, 100 fiale da 2 cc e 100 tubo fiale da 1,8 cc, registrata ai numeri 2338, 2338/1, 2338/A 2338/A-1, 2338/B e 2338/B-1 in data 17 novembre 1949 e 16 giugno 1962 a nome della ditta Promica S.a., Lugano (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Stomato Pharma, in Milano (decreto di revoca n. 6966/R);

13) Vitadomus D2 - 1, 3 e 6 fiale × 2 cc da mg 15, registrata al n. 6904 in data 28 agosto 1952 e 22 giugno 1967, a nome della ditta Medici Domus S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano) (decreto di revoca n. 6967/R).

(590)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 4 febbraio 1984, n. **10**.

Unità sanitarie locali. Applicazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ((legge finanziaria 1984).

Ai presidenti delle giunte regionali
Agli assessori regionali alla sanità
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
All'assessore provinciale alla sanità di Trento
All'assessore provinciale alla sanità di Bolzano
Ai commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai comitati regionali di controllo presso le regioni a statuto ordinario
Alle unità sanitarie locali
Ai collegi dei revisori nelle unità sanitarie locali

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Gabinetto
Dipartimento affari regionali
Ufficio per la funzione pubblica
All'amministrazione centrale della Banca d'Italia:
Servizi per i rapporti con il Tesoro e le tesorerie provinciali dello Stato
Servizio vigilanza

L'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) ha previsto, com'è noto, interventi finanziari da parte dei tesorieri al fine di regolare talune pendenze debitorie delle unità sanitarie locali nella prospettiva di pervenire, mediante un successivo provvedimento legislativo, al completo ripiano, a carico dello Stato, dei disavanzi di amministrazione, accertati al 31 dicembre 1983, delle anzidette strutture sanitarie.

Tale norma, la cui applicazione è espressamente estesa, giusta l'ultimo comma del medesimo articolo, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, stabilisce, tra l'altro, che:

1) i tesorieri delle UU.SS.LL. sono autorizzati a liquidare le partite debitorie verso fornitori, medici, farmacie e strutture convenzionate entro i limiti dei suddetti disavanzi di amministrazione, verificati dal collegio dei revisori dei conti;

2) il presidente del comitato di gestione rilascia a tal fine apposita dichiarazione certificata dallo stesso collegio nella quale deve farsi riferimento esclusivamente ai debiti per i quali sia giunto a scadenza, entro il 31 dicembre 1983, il termine ultimo di pagamento;

3) la determinazione del disavanzo deve tener conto anche delle quote non versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente all'anno 1980 ai sensi dell'art. 69, primo comma, lettera *b*), della nota legge n. 833/1978 e che le regioni sono tenute ad assegnare alle UU.SS.LL.;

4) le somme riscosse in conto dei residui attivi accertati al 31 dicembre 1983 devono essere destinate secondo la scala di priorità inderogabilmente stabilita nel sesto comma dell'art. 26.

Poiché sono pervenute da più parti segnalazioni circa difficoltà applicative delle cennate disposizioni, da cui discendono comportamenti non uniformi, si ritiene utile chiarire in proposito le modalità operative sulle seguenti questioni:

A) Quanto al punto 1), premesso che il primo comma dell'articolo in esame fa riferimento ai disavanzi « accertati » al 31 dicembre 1983, « verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, così come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si fa presente quanto appresso:

a) poiché il termine stabilito per tale delibera è fissato al 31 gennaio 1984, si deve dedurre che per disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 non può essere considerato quello risultante dal conto consuntivo 1983, atteso che i termini sanciti dalle varie leggi regionali, per la loro deliberazione ed approvazione, sono compresi nel periodo marzo-novembre dell'anno successivo, bensì quello evidenziato da un pre-consuntivo appositamente predisposto e deliberato dall'U.S.L.

Si ritiene, inoltre, che gli adempimenti previsti dal citato decreto-legge n. 463/1983 (determinazione del disavanzo accertato al 30 settembre 1983 e del disavanzo presunto al 31 dicembre 1983, entrambi riferiti alla sola gestione di competenza, nonché del disavanzo pregresso, cioè di quello derivante dagli esercizi 1982 e precedenti) non siano venuti meno per effetto delle successive disposizioni di cui all'art. 26 della legge finanziaria in questione, nel senso cioè che debba prima procedersi agli accertamenti richiesti dall'art. 18 del citato decreto-legge e solo dopo definire la situazione, quale si presenta in termini globali, riferita al 31 dicembre 1983;

b) ai fini della determinazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 debbono essere considerate solo le partite derivanti da rapporti giuridici obbligatori, da valutare a' termini della normativa vigente e non già tutti i residui passivi, che potrebbero includere anche quelli impropri o di stanziamento; vanno altresì esclusi gli impegni « in itinere » e/o di massima che, come noto, rivestono natura provvisoria, nonchè le « latenze » di oneri, in quanto non costituiscono obblighi di pagamento.

Giova appena precisare che qualora sussistano impegni per partite in conto capitale, formalmente assunti, questi generano veri e propri obblighi e come tali vanno considerati ai fini dell'applicazione del primo e se-

condo comma del richiamato art. 26 in conto delle correlative disponibilità di bilancio. Ove fosse già intervenuto l'accreditamento dei fondi (riscossione) ma non il corrispettivo pagamento, dovrà procedersi a vincolare contabilmente le somme corrispondenti mediante l'iscrizione di apposita posta nel passivo finanziario e ciò per rendere dette partite ininfluenti sul disavanzo. Analogamente si procederà per le quote assegnate e non impegnate.

Per quanto riguarda la determinazione della data di scadenza dell'obbligazione giuridica rilevante ai fini dell'applicazione del secondo comma del richiamato art. 26, dovrà tenersi conto della normativa prevista dal diritto positivo;

c) in relazione all'impegno assunto da parte dello Stato di provvedere al ripiano dei soli disavanzi al 31 dicembre 1983, si ritiene necessario che la contabilità finanziaria delle UU.SS.LL., relativa agli esercizi 1983 e precedenti e a far tempo dal momento della loro effettiva operatività, sia tenuta separata da quella degli anni 1984 e successivi, i cui eventuali disavanzi debbono far carico, invece, sulle regioni (art. 29, primo comma, della stessa legge). Conseguentemente verrà istituito apposito conto corrente bancario per la contabilizzazione dei movimenti di cassa riferiti alla nuova gestione iniziata con il 1° gennaio 1984.

A tal riguardo si precisa che per la gestione dei fondi relativi al 1983 e precedenti rimangono in essere le contabilità speciali esistenti presso le sezioni di tesoreria provinciale per spese correnti e per spese in conto capitale.

I prelevamenti da dette contabilità potranno essere disposti in relazione alle effettive necessità delle UU.SS.LL. connesse ai pagamenti scadenti nei quindici giorni immediatamente successivi, con ordinativi di prelevamento intestati al tesoriere che recheranno nella causale la dizione « U.S.L. - gestione stralcio 1983 e precedenti ».

Per tutte le assegnazioni relative alla competenza 1984 e anni successivi saranno aperte presso le stesse sezioni di tesoreria provinciale distinte contabilità speciali per spese correnti e spese in conto capitale che funzioneranno ai sensi dell'art. 35 della legge n. 119/1981 e dei decreti ministeriali 5 maggio 1981, 15 febbraio 1982 e 20 ottobre 1982.

Le somme eventualmente affluite direttamente sulle contabilità speciali « U.S.L. - gestione stralcio 1983 e precedenti » (non provenienti dal F.S.N. e pertinenti alla competenza 1984), dovranno essere trasferite, d'iniziativa del presidente del comitato di gestione, con ordinativo di prelevamento da estinguere mediante accreditamento sulla contabilità speciale di nuova istituzione.

d) per quanto attiene, poi, alle partite inerenti alle funzioni svolte direttamente dalle regioni o province autonome interessate anteriormente al trasferimento delle stesse alle predette UU.SS.LL. o tuttora accentrate presso le regioni e province medesime, il problema non appare risolvibile in via interpretativa, ma necessiterebbe di apposita disposizione legislativa anche in considerazione del fatto che presso le regioni non è ipotizzabile, in atto, una certificazione a cura di un qualsivoglia organo di riscontro interno;

e) poichè la norma in esame fa riferimento ai disavanzi « delle unità sanitarie locali », deve intendersi che la determinazione dei disavanzi dovrà prescindere da quelli eventuali derivanti dalla gestione « stralcio » degli ex enti ospedalieri, per la quale dovrebbe esistere apposita, distinta contabilità e per la cui definizione finanziaria, quanto alle partite debitorie in essere al 31 dicembre 1979, si è provveduto con decreto ministeriale del 3 giugno 1983 al riparto delle residue disponibilità derivanti essenzialmente dagli stanziamenti di cui all'art. 23-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e quanto al periodo intercorrente dalla suddetta data a quella di operatività delle UU.SS.LL. si provvederà a termini dell'art. 66 della legge numero 833/1978.

B) Quanto al punto 2), si fa presente che, onde porre i tesorieri in condizioni di provvedere, in relazione alle convenzioni attualmente vigenti, al pagamento dei debiti previsti dall'articolo di cui trattasi, si rende necessario che le UU.SS.LL., oltre a rilasciare la prescritta dichiarazione, debitamente documentata, dei debiti giunti a scadenza entro il 31 dicembre 1983, emettano ugualmente i normali mandati di pagamento. Vale appena il caso di porre in evidenza al riguardo che le vigenti convenzioni di tesoreria, che come è noto rivestono natura contrattuale, rimangono tuttora operative, come del resto si evince dal testo del terzo comma del più volte citato art. 26.

Quanto al contenuto della dichiarazione da rilasciare a cura del presidente del comitato di gestione, di cui al secondo comma del medesimo art. 26, si sottolinea che essa deve comprendere tutti i debiti giunti a scadenza nei riguardi delle categorie indicate e non già soltanto quelli ripianabili dal tesoriere.

Parimenti la certificazione del collegio dei revisori dovrà riguardare tutte le partite inserite nella predetta dichiarazione.

Circa, poi, la richiesta documentazione, da mettere a disposizione del tesoriere in originale, giova sottolineare che per le forniture di beni in genere essa deve essere costituita dalle delibere del comitato di gestione, ove prescritte, nonchè dalle fatture di pagamento in regola con l'I.V.A., munite dell'indicazione del « termine ultimo di pagamento » e dell'avvenuta ricezione del relativo materiale.

Circa le somministrazioni (medicinali e generi alimentari) si terrà conto dell'avvenuta consegna dei beni e della successiva fattura.

Quanto, invece, alle forniture di utenze (gas, luce, acqua, telefono, ecc.), la documentazione deve essere rappresentata dalle comuni bollette pervenute e scadenti entro il 31 dicembre 1983.

Per quanto riguarda, infine, la specifica documentazione relativa ai debiti con i medici, le farmacie e le strutture convenzionate e talune concrete modalità operative si fa rinvio a quanto dettagliato nell'unito appunto e nella relativa tabella illustrativa esemplificativa (allegato 1).

C) Quanto al punto 3), si premette anzitutto che le regioni e le province autonome interessate hanno l'obbligo di attribuire alle UU.SS.LL. « tutte » le somme loro pervenute nel 1983 e precedenti sul Fondo sanitario nazionale, sia per la parte corrente che per il conto capitale.

A tal fine i presidenti delle giunte regionali dovranno dichiarare con la massima cortese urgenza ai Dicasteri scriventi che tutti i fondi loro pervenuti a carico del F.S.N. (Ministero del tesoro - parte corrente e Ministero del bilancio - conto capitale) per gli anni dal 1980 al 1983 sono stati erogati alle UU.SS.LL.

Onde pervenire alla corretta determinazione del disavanzo predetto, dovrà parimenti tenersi conto delle somme relative ai residui 1983 di parte corrente del F.S.N., per miliardi 2.342, la cui erogazione è in corso di perfezionamento.

In particolare dovranno essere comunicate alle UU. SS.LL. le quote loro spettanti in relazione alla norma di cui al penultimo comma del ripetuto art. 26 che, fermo restando il disposto dell'art. 15, quinto comma, del citato decreto-legge n. 463/1983, si reputa possano essere determinate con riferimento a quelle stabilite per il 1980 e recuperate con decreto ministeriale 1980, n. 178337.

D) Quanto al punto 4), si ritiene che, in base al combinato disposto del primo, secondo e sesto comma dello stesso art. 26, il sistema di pagamento sia così stabilito.

Una volta determinato l'importo del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 e individuate, con l'apposita dichiarazione del presidente del comitato di gestione certificata dal collegio dei revisori, le partite debitorie giunte a scadenza entro il 1983 verso fornitori, medici, farmacie e strutture convenzionate, il tesoriere provvede, entro il limite del suddetto disavanzo, a pagare le su indicate partite, mentre l'U.S.L., con le somme riscosse in conto residui attivi, deve provvedere, nell'ordine:

a) al pagamento delle partite debitorie comprese nella citata dichiarazione che eventualmente non sono pagabili dal tesoriere (in quanto eccedenti il limite del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 che si rileva dal pre-consuntivo sopra specificato) nonché al pagamento delle rimanenti partite debitorie riferite alle medesime categorie di creditori;

b) a ridurre le esposizioni verso i tesorieri conseguenti alle liquidazioni disposte in attuazione del primo comma dell'art. 26 o precedentemente già esistenti;

c) al pagamento di altre partite debitorie accertate al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli eventuali interessi passivi maturati su tali partite successivamente a detta data.

Qualora, poi, le somme riscosse in conto residui attivi non siano sufficienti a coprire tutte le rimanenti partite di cui sub lettera *a*), occorre stabilire un criterio di priorità nei pagamenti nell'ambito delle categorie di creditori ivi indicate. A tal fine si è dell'avviso che debba darsi la precedenza al pagamento dei debiti più onerosi per le UU.SS.LL. e, a parità di onerosità, di quelli insorti prima in ordine di tempo.

* * *

Si precisa, in ogni caso, che l'U.S.L. potrà far ricorso all'anticipazione da parte del tesoriere, prevista dal primo comma dell'art. 26 in questione, solo dopo aver utilizzato, secondo la stessa scala di priorità indicata nel sesto comma del medesimo articolo, tutte le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1983.

* * *

Per quanto attiene, in generale, agli oneri di personale, preso atto che gli stessi non sono compresi nelle categorie indicate dal primo comma del richiamato art. 26 e che la norma, per sua stessa natura, non si presta ad interpretazione estensiva, é da ritenere che la complessa problematica che vi si riconnette non possa risolversi in via di applicazione del ripetuto art. 26.

Ciò premesso, nella valutazione del predetto disavanzo non vanno inclusi i presunti maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo accordo unico nazionale del comparto sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 25 maggio 1983, qualora l'U.S.L. non abbia adottato una specifica delibera di inquadramento del personale, con la quale sia definita la nuova posizione giuridica ed economica dello stesso, e quindi, individuato il beneficio economico da corrispondere per l'anno 1983.

A solo titolo ricognitivo le UU.SS.LL. effettueranno, tuttavia, a parte, una valutazione, più attendibile possibile, degli oneri correlativi alla quota dei benefici contrattuali per l'anno 1983 riconosciuti dal sopraspecificato accordo, distinguendo le eventuali erogazioni già disposte a titolo di acconto.

Le posizioni debitorie riferibili all'anno 1983, connesse sia ad oneri a carattere fisso e continuativo (stipendi e 13ª mensilità), sia a quelli per prestazioni di lavoro straordinario rese nei limiti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 nonchè a missioni espletate nel corso dello stesso anno, concorreranno invece a formare il disavanzo d'amministrazione e rientreranno nell'operazione di sistemazione prevista a carico delle disponibilità derivanti dalle riscossioni in conto residui di cui al sesto comma, sub lettera *c*), dell'art. 26 della legge n. 730/1983.

* * *

Relativamente agli obblighi che si riconnettono allo svolgimento di funzioni sociali, che talune leggi regionali assegnano alla competenza delle UU.SS.LL., giova rammentare che la vigente normativa prevede che tali funzioni trovino il loro finanziamento nel Fondo comune regionale di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Ciò posto, le partite debitorie inerenti alle funzioni stesse non possono concorrere nè ai fini della determinazione del disavanzo delle UU.SS.LL., nè ai fini dell'operazione di anticipazione prevista dall'art. 26 in parola, mentre le spese già eseguite a tale titolo nel 1983 e finanziate con il Fondo sanitario nazionale debbono essere stralciate dalla contabilità finanziaria dell'U.S.L.

Sarà cura dei presidenti dei comitati di gestione, prima, e dei collegi dei revisori, poi, di verificare la corretta esecuzione di quanto sopra riportato.

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro della sanità
DEGAN

APPUNTO ILLUSTRATIVO CIRCA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DEBITI CON I MEDICI, LE FARMACIE E LE STRUTTURE CONVENZIONATE E CIRCA TALUNE CONCRETE MODALITA' OPERATIVE

Premesso che la dizione « medici » deve intendersi riferita alle sole categorie di medici legati al Servizio sanitario nazionale da un rapporto convenzionale e non a quella dei medici dipendenti, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la documentazione probante necessaria per poter ottenere l'eventuale anticipazione bancaria da parte del tesoriere deve essere costituita per ciascuna delle seguenti categorie:

medici convenzionati di medicina generale e pediatrica (decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 346 dell'8 settembre 1981);

guardia medica (decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1982);

medici ambulatoriali convenzionati interni (decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 19 novembre 1981),

da una dichiarazione rilasciata dal responsabile del servizio nella quale venga esplicitamente indicato che il credito vantato dai singoli medici appartenenti alle suddette categorie sia determinato sulla base della normativa prevista dai relativi accordi nazionali.

Poiché i compensi dovuti ai medici convenzionati di medicina generale e pediatrica ed ai medici di guardia medica devono essere corrisposti nel mese successivo a quello di competenza (rispettivamente: art. 34, punto 5, dell'accordo con i medici generici; art. 34, punto 6, dell'accordo con i pediatri; art. 18, sesto comma, dell'accordo di guardia medica) ne consegue che non possono rientrare nelle operazioni di anticipazione bancaria di cui al primo comma dell'art. 26 della legge n. 730/83 le competenze del mese di dicembre 1983 ancora dovute ai medici convenzionati appartenenti alle suddette categorie.

Viceversa, rientrano nelle operazioni di cui sopra le competenze del mese di dicembre 1983 ancora dovute ai medici ambulatoriali interni atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma undicesimo, del relativo accordo, gli stessi devono essere pagati entro la fine del mese di competenza.

Per quanto riguarda i medici convenzionati ambulatoriali esterni (laboratori privati convenzionati), la documentazione probatoria deve essere costituita da una dichiarazione rilasciata dal responsabile del servizio nella quale sia esplicitamente indicato che il pagamento ancora dovuto riguarda le prestazioni effettuate in compimento degli accordi stipulati con il Servizio sanitario, sulla base delle tariffe vigenti.

Ovviamente le partite debitorie ancora in essere dovranno essere determinate al netto della quota ticket dovuta dall'assistito e trattenuta dal convenzionato esterno a titolo di acconto.

Le partite debitorie relative alle richieste di pagamento presentate dagli interessati successivamente al 15 novembre 1983 non possono rientrare fra le operazioni di cui all'art. 26, primo comma, della legge n. 730/83, in quanto, ai sensi del punto 5 dell'accordo, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, il professionista o il presidio convenzionato deve inviare entro il 15 di ciascun mese la distinta riepilogativa delle prestazioni eseguite ed il Servizio sanitario deve effettuare il relativo pagamento entro il 15 del mese successivo a quello di presentazione di detta distinta riepilogativa.

In ordine alle partite debitorie esposte dalle UU.SS.LL. nei confronti delle farmacie si fa presente che le ricette tariffate — con distinta contabile riepilogativa di cui all'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1979, n. 288) — del mese di dicembre 1983, non possono essere liquidate con le anticipazioni bancarie di cui al primo comma del citato art. 26 della legge n. 703/83. Infatti, l'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 (tuttora vigente in regime di proroga) dispone, tra l'altro, che le distinte contabili riepilogative (che riportano, per gruppi di 100 ricette, l'importo lordo, il ticket e l'importo netto) devono essere consegnate alla U.S.L. da parte dei singoli farmacisti entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione e che l'ente erogatore, U.S.L. o regione, deve provvedere entro il giorno 25 di ciascun mese all'effettivo pagamento alle farmacie dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente, nonché dell'acconto del mese corrente.

Per quanto attiene, infine, alle partite debitorie tuttora in essere (esposte dalle UU.SS.LL.) verso le strutture ed i presidi convenzionati (case di cura private e religiose, università, istituti di ricerca a carattere scientifico, aziende termali, ecc.), la documentazione probante necessaria ai fini di cui trattasi deve essere costituita da una dichiarazione rilasciata dal responsabile del servizio, nella quale sia esplicitamente attestato che il pagamento del debito della U.S.L. ancora in essere, richiesto dalle singole strutture e presidi convenzionati, deriva da prestazioni dagli stessi effettivamente rese in applicazione, con le modalità e nei limiti delle singole convenzioni appositamente e validamente stipulate.

In particolare, si richiama, tra l'altro, l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 dell'accordo con le case di cura (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983), che fa obbligo alle UU.SS.LL. di effettuare il pagamento delle rette di degenza entro novanta giorni dalla notifica dei conti mensili.

Per quanto suesposto, si fa presente che per il ripiano delle partite debitorie scaturenti dai conti mensili notificati dalle singole case di cura successivamente al 2 ottobre 1983, l'U.S.L. non può ricorrere all'anticipazione bancaria.

Inoltre, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo nazionale dell'8 aprile 1981, le terme trasmettono all'U.S.L. entro il giorno 15 di ciascun mese gli estratti-conto relativi a tutti i cicli di cura conclusisi entro il mese precedente per prestazioni convenzionali autorizzate e praticate. Sulla base dei predetti estratti-conto, l'U.S.L. effettua la liquidazione degli stessi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione.

Ne consegue che possono essere ammessi all'anticipazione bancaria di cui al primo comma del citato art. 26 solo gli estratti-conto trasmessi dalle terme all'U.S.L. entro il 15 novembre 1983.

Infine, si ritiene utile puntualizzare che tutti i rimborsi dovuti dall'U.S.L. ai cittadini per oneri sostenuti da questi ultimi per casi di assistenza indiretta, ove prevista, anche se giunti a scadenza entro il 31 dicembre 1983, non possono comunque essere estinti dall'U.S.L. con il ricorso all'anticipazione bancaria.

TABELLA ILLUSTRATIVA

	Riconoscimento debito di competenza al 31 dicembre 1983	Anticipazioni istituti bancari e di credito incaricati di svolgere le funzioni di tesorieri ex art. 26, primo comma
	—	—
CONVENZIONI		
a) *Medicina generale, pediatria e guardia medica*		
— dicembre 1983	si	no
b) *Farmaceutica*		
— saldo novembre e acconto dicembre come da convenzione nazionale	si	si
— saldo dicembre	si	no
c) *Ambulatoriale interna*		
— dicembre 1983	si	si
d) *Ambulatoriale esterna*		
— richiesta liquidazione entro 15 novembre 1983	si	si
— richiesta presentata in dicembre o gennaio con riferimento all'83	si	no
e) *Case di cura e istituti di riabilitazione*		
— estratti conto presentati fino a settembre 1983	si	si
— di ottobre, novembre, dicembre 1983 e gennaio 1984, con riferimento al 1983 (fatta salva diversa regolamentazione legislativa regionale)	si	no
f) *Ospedali riconosciuti non finanziati a bilancio ed istituti ricovero e cura ricerca scientifica privati*		
— estratti conto presentati fino a settembre 1983	si	si
— di ottobre, novembre, dicembre 1983 e gennaio 1984, con riferimento al 1983 (fatta salva diversa regolamentazione legislativa regionale)	si	no
g) *Cure termali*		
— richiesta liquidazione entro il 15 novembre 1983	si	si
— richiesta presentata a dicembre 1983 o gennaio 1984 con riferimento al 1983	si	no
ASSISTENZA INDIRETTA	si	no

(695)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di settanta allievi all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 1984-85

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sulla ammissione all'Accademia della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68 e 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1984-85 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di settanta allievi al primo anno dell'84° corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso:

a) i sottufficiali del Corpo in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

1) alla data del 31 dicembre 1984 non abbiano superato il 28° anno di età;

2) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

3) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere, per precedenti disciplinari e di servizio;

b) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

1) siano nati dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966;

2) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

3) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Tutti gli aspiranti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere o essere in grado di conseguire nell'anno scolastico 1983-84 il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale;

b) essere celibi o vedovi e comunque senza prole;

c) non essere stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (i militari del Corpo possono presentare l'istanza in carta semplice), firmata dall'interessato e controfirmata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita (i militari devono indicare anche il grado rivestito nonché il comando cui sono in forza);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata al comando generale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del concorrente militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello stato matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale;

d) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.

Art. 6.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui al successivo art. 15 dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:

c) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievo;

l) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1985. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1985, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i certificati comprovanti il possesso dei titoli preferenziali nonché i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato o nel Corpo degli agenti di custodia, nonché quelli in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per

il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica preliminare, per la visita medica di revisione o per l'esame scritto ovvero per l'esame psicotecnico, l'esperimento di educazione fisica, le prove orali e la visita medica di controllo, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Art. 10.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della Guardia di finanza.

I concorrenti che entro il 9 maggio 1984 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla predetta visita medica sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando generale della Guardia di finanza entro il giorno successivo;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione può essere presentata al presidente della predetta sottocommisssione ovvero presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica, o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 12.

Requisiti fisio-psichici

Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisio-psichici dei concorrenti hanno il compito di selezionare elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che come tali siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, che siano in ogni caso esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben assolvere tutti i compiti affidati al Corpo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a mt. 1,68;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti idonei alle prove orali di cui al successivo art. 19 sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue, che, se positiva, comporterà l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di test di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana mt. 100, corsa piana mt. 1000, arrampicata alla fune.

Art. 13.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*), e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 14.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11, lettera *a*) e quelli dichiarati idonei alla eventuale visita di revisione.

Art. 15.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e a Lido di Ostia (Roma) presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18, il giorno 31 maggio 1984. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado.

Al momento della comunicazione del giudizio di idoneità alla visita medica preliminare o della eventuale visita di revisione di cui al precedente art. 11, ai candidati sarà notificata la sede presso la quale dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 8 e 11, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta a Lido di Ostia (Roma) presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza, entro le ore 8 del giorno indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 16.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1947, n. 686.

Art. 17.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *d*) del precedente art. 7.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 18.

Esame psicotecnico ed esperimento di educazione fisica

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza per essere sottoposti agli accertamenti di cui al precedente art. 11, lettere *b*) e *c*). Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.

Art. 19.

Prove orali

Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *d*), e consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, sarà affisso nel medesimo giorno nello albo dell'Accademia.

Art. 20.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 21.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 20 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo prevista alla lettera *d*) del precedente art. 11.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a rivestire il grado di sottotenente, e anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

Art. 22.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.

Art. 23.

Trattamento economico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza sarà corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440.

La corresponsione della paga sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della Guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 100.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 150.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 50.000 ciascuna.

Art. 24.

Trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1984
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 32

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . nato a il . . domiciliato a . (c.a.p. . .) provincia di . . in via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di settanta allievi all'84° corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) .,

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . presso l'istituto di . .,

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . o ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . .,

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . (c.a.p. . .) provincia di . . . . via . . . n. .

Data, .

Il candidato
. . .

Controfirme (6)

Visto per l'autenticità delle firme (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello). I militari devono indicare anche il proprio grado ed il comando cui sono in forza.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello ente e la qualifica rivestita, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore qualora il candidato sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE

(prova scritta)

STORIA

(prova orale)

I nuovi orientamenti politici di reazione alla Restaurazione ed alla Santa Alleanza e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-1821.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Gli avvenimenti politici in Italia nel periodo 1821-1848 (cenni).

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La concessione degli Statuti negli Stati preunitari. Lo Statuto Albertino e sua evoluzione. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia, Giuseppe Garibaldi.

La struttura costituzionale del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale. Il problema del pareggio del bilancio.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914; lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo Giolitti. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica Italiana.

Princìpi ispiratori e lineamenti essenziali della Costituzione. Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato. Gli organi costituzionali.

Il procedimento di formazione delle leggi. Rappresentanza politica ed elezioni. Gli Enti autarchici territoriali (Regioni, Province, Comuni).

Lo sviluppo economico in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Il miracolo economico.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale, l'ONU, la NATO, il Patto di Varsavia.

Realizzazioni comunitarie in Europa. La CEE, la CECA, lo EURATOM.

L'Europa Occidentale e l'America Settentrionale dal 1945 al 1983.

L'Europa Orientale dal 1945 al 1983.

L'evoluzione del Centro e Sud America dal 1945 al 1983.

Il Medio Oriente.

L'Estremo Oriente dal 1945 al 1983.

L'Africa dal 1945 al 1983. La fine del colonialismo.

GEOGRAFIA

(prova orale)

Elementi di geografia economica

Le condizioni naturali dell'attività economica. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.

Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi trenta anni. Produzione e consumo.

Le correnti del turismo internazionale.

L'Italia

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo (con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico) dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare.

Mari, coste e idrografia dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare.

Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica dei Paesi confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia) e dei Paesi della CEE.

MATEMATICA

(prova orale)

Aritmetica ed algebra

Regole di ripartizione semplice, diretta ed inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiori al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

Trigonometria

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30°, 60°, 45°, 18°).

Formule di addizione, di duplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

TESI DELLE PROVE ORALI

I - *Storia*

1. Gli avvenimenti politici in Italia nel periodo 1821-1848 (cenni).

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.

Il governo Giolitti.

La proclamazione della Repubblica Italiana. Princìpi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

L'Europa Occidentale e l'America Settentrionale dal 1945 al 1983.

Il Fondo Monetario Internazionale.

2. Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione degli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

Lo Statuto Albertino e sua evoluzione.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. L'ONU.

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato italiano.

3. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.

Il Medio Oriente.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. La NATO.

Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana.

4. I nuovi orientamenti politici di reazione alla Restaurazione ed alla Santa Alleanza e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

La struttura costituzionale del Regno d'Italia.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica Italiana.

L'Europa Orientale dal 1945 al 1983.

Il Patto di Varsavia.

Il procedimento di formazione delle leggi.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

La concessione degli Statuti negli Stati preunitari.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie. Il problema del pareggio del bilancio.

Realizzazioni comunitarie in Europa. La CEE.

Rappresentanza politica ed elezioni in Italia.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
Realizzazioni comunitarie in Europa. La CECA e l'EURATOM.
Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana.

7. Lo Statuto Albertino e sua evoluzione.
La terza guerra d'indipendenza italiana.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.
La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica Italiana.
L'evoluzione del Centro e Sud America dal 1945 al 1983.
Gli Enti autarchici territoriali (Regioni, Province, Comuni)

8. Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.
La struttura costituzionale del Regno d'Italia.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.
Il Medio Oriente.
Princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.
Lo Statuto Albertino e sua evoluzione.
Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.
L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico.
L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).
L'Estremo Oriente dal 1945 al 1983.
Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana.

10. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.
Le riforme costituzionali negli Stati preunitari.
L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.
Lo sviluppo economico in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Il miracolo economico.
L'Africa dal 1945 al 1983. La fine del colonialismo.
Il procedimento di formazione delle leggi.

II - *Geografia*

1. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Piemonte e della Sardegna.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra.
Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi trenta anni. Produzione e consumo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Sicilia e della Valle d'Aosta.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa; con particolare riferimento alla Repubblica Federale di Germania.

3. Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Forme di organizzazione politica.
Le correnti del turismo internazionale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Lombardia e della Calabria.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Inghilterra.

4. Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica del Trentino-Alto Adige e della Puglia.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Belgio e del Lussemburgo.

5. Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Veneto e della Basilicata.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Grecia

6. Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi trenta anni. Produzione e consumo.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica del Friuli-Venezia Giulia e della Campania.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Olanda.

7. Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Le correnti del turismo internazionale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica degli Abruzzi e del Molise.
Configurazone fisica e fisionomia economica dell'Europa, con particolare riferimento alla Danimarca.

8. Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Liguria e del Lazio.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica dell'Emilia-Romagna e delle Marche.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Irlanda.

10. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Toscana e dell'Umbria.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Spagna.

III - *Matematica*

1. Operazioni con monomi e polinomi.
Equazoni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari, seno, coseno, tangente, cotangente).

2. Scomposizione in fattori.
Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale Logaritmi.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di addizione degli archi.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.
4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30°, 60°, 45°, 18°).

5. Regola di ripartizione composta.
Operazioni su radicali.
Equazioni di 2° grado. Problemi di 2° grado.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

7. Divisibilità per il binomio $x - a$.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30°, 60°, 45°, 18°).

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Formule di addizioni degli archi.

9. Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(696)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Pubblico concorso compartimentale a tre posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria), per le esigenze dell'istituto sperimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per candidati in possesso del diploma di maturità tecnica industriale, indirizzo « industria mineraria ».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;
Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;
Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;
Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 80 del 24 gennaio 1984;
Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.94212 del 27 dicembre 1983;
Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 24 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a tre posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - compartimento di Roma, per le esigenze dell'istituto sperimentale.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di maturità tecnica industriale, indirizzo « industria mineraria », rilasciato da scuola pubblica italiana, governativa o pareggiata.
Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.
I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato, via Marsala, 53, 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello di Roma, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (una prova scritta, una pratica e una orale) come appresso specificato:

una prova scritta su tema di geologia e geologia applicata sugli argomenti previsti per la prova orale sub *B*) e *C*);

una prova pratica di geologia applicata sugli argomenti previsti per la prova orale sub *C*);

prova orale sulle seguenti materie:

A) *Petrografia.*

Riferimenti di cristallografia morfologica, delle proprietà fisiche e chimiche.

Strutture delle sostanze cristalline: reticolo ionico, atomico e molecolare; motivi strutturali dei silicati e dei minerali più comuni.

Rocce eruttive: classifica, struttura, composizione mineralogica, composizione chimica, fenomeni consecutivi all'eruzione.

Descrittiva delle rocce intrusive (graniti, sieniti, dioriti, gabbri, peridotiti).

Descrittiva delle rocce effusive (porfidi quarziferi e lipariti, ortofiri e trachiti, fonoliti, porfiriti ed andesiti, diabasi, melafiri e basalti, tefriti e basaniti, leucititi e meliliti).

Rocce sedimentarie: processi genetici, classifica e struttura, composizione mineralogica, composizione chimica. Diagenesi.

Descrittiva delle rocce sedimentarie: clastiche (psefiti, psammiti, peliti); rocce di deposito chimico (salgemma, gesso, anidrite, travertini, alabastri); rocce di deposito organogeno (calcari, dolomie, rocce silicee).

Rocce metamorfiche: processi metamorfici e tessitura delle rocce metamorfiche.

Tipi più comuni delle rocce metamorfiche (gneiss, micascisti, filladi, talcoscisti, cloritoscisti).

Distribuzione delle principali rocce in Italia.

Descrizione dei minerali e delle rocce: elementi nativi, minerali utili per l'estrazione del ferro; rame, piombo, zinco, alluminio, minerali costituenti le rocce.

Metodi di riconoscimento: determinazioni rapide di campagna, metodi ottici, metodi roentgengrafici; saggi chimici.

B) *Geologia.*

Geodinamica esterna: fenomeni esogeni e loro attività; degradazione meteorica (alterazione fisica e chimica); frane (caratteri e cause); erosione eolica (denudamento, erosione e sedimentazione); azione delle acque superficiali; azione geologica del mare (morfologia costiera e tipi).

Geologia stratigrafica: trasgressioni e regressioni, lacune stratigrafiche, cicli sedimentari; facies.

Geologia strutturale: tettonica delle rocce eruttive e sedimentarie, pieghe; faglie; ricoprimenti.

Geologia storica: criteri cronologici, ere geologiche e loro suddivisione.

C) *Geologia applicata.*

Proprietà tecniche delle rocce: omogeneità, uniformità; massa volumica, peso dell'unità di volume di pietrischi e ghiaie; volume e forma; colore e porosità; permeabilità, durevolezza, durezze, usura a getto di sabbia; perforabilità; resistenza al rotolamento; resistenze a compressione, a trazione, al taglio, a flessione. Tenacità, aderenza con le malte, difetti delle rocce.

Materiali naturali da costruzione: marmi, materiali da rivestimenti, pietre da taglio, materiali da pavimentazione; pietrisco, pietrame, sabbie, ghiaie e pozzolane; argille per laterizi. Pietre da calce, da cemento, gesso; isolanti termici e acustici.

Meccanica delle terre: caratteristiche delle terre: massa volumica, peso specifico contenuto in acqua, indice dei pori; relazioni intercorrenti tra le caratteristiche fisiche delle terre. Caratteristiche meccaniche: resistenza, deformabilità.

Nozioni sulla spinta delle terre e sulla stabilità delle scarpate.

Intervento della geologia nelle opere di ingegneria: strade e ferrovie (tracciato, fondazioni e corpo stradale), gallerie (studio del tracciato, metodi di avanzamento, condizioni di stabilità, pericolo di frane, di emanazioni gassose, presenza ed eduzione delle acque, temperatura).

Stabilità scarpate: metodi di stabilizzazione, consolidamento ed impermeabilizzazione dei terreni e prove relative.

Idrogeologia applicata: acque superficiali (corsi d'acqua, bacini, bonifiche idrauliche); acque sotterranee: classifica, caratteri chimici e fisici; fattori determinanti la circolazione delle acque nel sottosuolo; circolazione per filtrazione; circolazione per frattura; regime carsico; falde freatiche e falde in pressione. Ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee.

Geofisica: nozioni sui principali metodi elettrici, gravimetrici e sismici. Indagini geofisiche in pozzo. Carotaggi elettrici. Interpretazione dei dati ed applicazioni.

Tecnica dei sondaggi: metodi ed apparecchiature di perforazione. Carotaggi; raccolta, conservazione e studio dei campioni. Ubicazione delle perforazioni in relazione al problema in studio. Profili e correlazioni stratigrafiche.

Valutazione prove.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti dieci.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere le prove pratica ed orale ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove rispettivamente precedenti.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, sarà stabilita con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e alla ora d'inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle tre prove d'esame (scritta, pratica, orale) e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.
Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.
Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato di Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tal caso i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Roma.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico — 4ª categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore compartimentale di Roma adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età *salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come* titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 337. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato, dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di cui riceveranno l'invito; ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *c*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Roma.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 28 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma - Via Marsala, 53 - 00185 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . . (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a tre posti di capo tecnico in prova per le esigenze dell'istituto sperimentale, in-

detto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 186, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di
conseguito nell'anno scolastico . . presso
(indicare la scuola e la città sede della stessa);

di non aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data,

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(610)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi nove posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di architettura (posti n. 9):

gruppo n. 136 . . . posti 2
gruppo n. 137 . . . » 3
gruppo n. 138 . . » 3
gruppo n. 139 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al presidente del C.T.A. dell'Università di Reggio Calabria, direzione amministrativa, via Fata Morgana, 2, 89100 Reggio Calabria, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'Università di Reggio Calabria.

(734)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di psichiatria . . . . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di entomologia agraria . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(677)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato (biblioteca) per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altre scuole post-elementari a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(678)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di policattedra di scienze farmaceutiche (oggi istituto di scienze farmaceutiche) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia, in C.T.F., in chimica e chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di zoologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(679)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983, sono riaperti per la durata di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(680)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a trecentosessantasei posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7-8, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 18-25 febbraio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1979, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 34, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a trecentosessantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1976.

(709)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di prima categoria, specializzato, per la qualifica di mestiere di elettrauto nell'amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale n. 27-28 del 2-9 luglio 1981, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, registro n. 105 Istruzione, foglio n. 252, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di prima categoria, specializzato, per la qualifica di mestiere di elettrauto nell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

(710)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso a ventidue posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. interessata in Rovereto o all'assessorato provinciale attività sociali e sanità in Trento.

(647)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 40 del 9 febbraio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana - Ente sanitario di diritto pubblico, Roma-Capannelle: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di perito chimico, livello V.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1983, n. **69**.

Determinazione dell'indennità di partecipazione alle sedute dei comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misura dell'indennità

L'indennità di presenza prevista dall'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 23, per i componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni decentrate è fissata nella seguente misura:

L. 60.000 al presidente od a chi lo sostituisce in sua assenza;

L. 45.000 a tutti gli altri componenti.

Art. 2.

Modalità di determinazione delle misure successive

A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le misure fissate al precedente art. 1 possono essere rideterminate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta.

Le rivalutazioni di cui al comma precedente potranno essere determinate per periodi non inferiori ad un anno e dovranno essere calcolate entro il limite dei due terzi delle variazioni intervenute, dopo l'ultima rivalutazione, negli indici relativi alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aumento eventuale non può comunque superare il limite del 10 per cento degli importi vigenti all'atto della nuova determinazione.

Art. 3.

Ordini di accreditamento

Per il pagamento, mediante ordini di accreditamento, delle spese di cui alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 23, il limite fissato dall'art. 30, quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è elevato a lire 50 milioni.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si farà fronte con lo stanziamento previsto al capitolo n. 25021 dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 novembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 *novembre* 1983.

(520)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.600**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100840420) **L. 500**